



Consiglio Regionale della Campania

Napoli maggio 2023

Al Presidente della Giunta Regionale

della Campania Vincenzo De Luca

e all'assessore all'Agricoltura

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Impianto per la produzione di energia elettrica, da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 24 MW nel Comune di Conza (Av), tutela ambientale dell'Alta Irpinia

Il Sottoscritto Consigliere regionale **Livio Petitto** ai sensi **dell'art. 124 del regolamento consiliare della Campania**, Rivolge la seguente interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di Legge, sulla vicenda indicata in oggetto

Premesso che:

1- Con decreto dirigenziale n. 398 del 18-06-2021, pubblicato sul BURC n. 62 del 28-06-2021- Direzione Generale 6 -Grandi Opere- U.O. D. 91-STAFF-Funzioni di supporto tecnico-operativo, il Responsabile ad *interim* dell'epoca, nel disporre l'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione di un *“Impianto per la produzione di energia elettrica, da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 24 MW nel Comune di Conza (AV)”*, al punto B dei RITENUTO del medesimo decreto così disponeva, testuale:

- di dover precisare che le aree indicate nel suddetto Piano particellare di esproprio, di proprietà comunale, siano espropriate/asservite con il presente provvedimento-esclusivamente-se appartenenti al patrimonio disponibile comunale e non gravate da uso civico. Pertanto, la Conza Green Energy S.r.l. avrà cura di effettuare su tali aree i dovuti accertamenti, prima di dare esecuzione al presente decreto;

2- Con decreto dirigenziale n. 9 del 17-01-2023, pubblicato sul BURC n. 06 del 23 gennaio 2023 la Direzione generale 2-Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive U. O. D. 3- Energia, efficientamento E risparmio energetico, Green economy, Bioeconomia nell'autorizzare la costruzione, gestione e manutenzione di un "impianto di produzione di energia elettrica da fonti eolica della potenza di 21 mw, da realizzarsi nel comune di Guardia dei lombardi (Av) in località Piani mattine, con opere connesse nel Comune di Bisaccia (Av). Proponente: High Wind s.r.l.-CUP 9030" al punto 1.b del DECRETATO del richiamato atto così disponeva, testuale

•**autorizzare** ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387-2003, fatti salvi i diritti di terzi, alla costruzione all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti eolica della potenza di 21 MW, da realizzarsi nel Comune di Guardia Lombardi in località Piani Mattine, con opere connesse nel Comune di Bisaccia, proposto dalla High Wind S.r.l., con sede legale in Bolzano (Bz), in Corso Italia n. 27-39100, p.Iva 02926860210, come meglio identificato nella planimetria allegata agli elaborati progettuali agli atti giacenti, per formare parte integrante e sostanziale con i seguenti obblighi:

- utilizzare per l'aerogeneratore WTG04 un modello che abbia velocità massima di rotazione di 10,8 Rpm;
- acquisire il fabbricato posto circa 160 metri entro la conclusione del procedimento;

3- Con Decreto Dirigenziale n. 18 del 24-01-2023, pubblicata su "Sasa di Vetro", la Direzione generale 2-Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive U.O.D. 3-Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy, Bioeconomia nell'autorizzare la rettifica del Decreto Dirigenziale n.9 del 17-01-2023 "al punto 1- del DECRETATO del richiamato atto così disponeva, testuale

"...1. di rettificare il punto 1.b del Decreto Dirigenziale n. 09 del 17-01-2023, prescrivendo alla società proponente di acquisire, prima dell'inizio dei lavori, la disponibilità a qualunque titolo del fabbricato posto a circa 160 m dalla dall'aerogeneratore WTG04, disponibilità che preveda l'esclusione della presenza umana..."

4- il D. lgs n. 387/2003 (Art,12 c.3) dispone che *"...la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato della Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico- artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei Servizi è convocata dalla Regione o dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione"*.

In altre parole, l'art.12 del D.Lgs n. 387/2003, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica, intesa quale atto amministrativo perfetto ed efficace, prevede che la stessa debba essere emanata in seguito ad un particolare iter comprendente più atti e operazioni, imputati ad organi e soggetti diversi. Il richiamo alla disciplina della L.n. 241-1990 formulato nella disposizione richiamata, comporta infatti che l'autorizzazione unica sostituisce tutti gli atti di assenso altrimenti necessari, dovendo confluire in essa, ove ne ricorresse il caso, anche l'autorizzazione alla sdemanializzazione dei terreni appartenenti al patrimonio indisponibile degli Enti comunali e/o autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei terreni eventualmente gravati da uso civico.

5- Il DM 30.09. 2010 al punto 5.3. **Misure di mitigazione** dispone testuale che: *"..a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilite abitate, non inferiore ai 200 m..."*;

Tanto premesso, rilevato che:

- avuto riguardo alle disposizioni normative richiamate, appare del tutto evidente la non conformità alle leggi e norme vigenti dell'operato dei Dirigenti dei settori Regionali che hanno adottato i decreti in parola.

In particolare, mentre per il caso dell'impianto eolico localizzato nel tenimento del Comune di Guardia dei Lombardi la violazione alle disposizioni di cui al DM. 30.09. 2010 sono evidenti *ictu oculi*, per ciò che concerne l'impianto eolico localizzato nel tenimento del Comune di Conza appare doveroso premettere che la complessa materia degli usi civici trova la sua completa disciplina nella legge n. 1766 del 16 giugno 1927 (che ha convertito in legge il R.D. 22 maggio 1924 n. 751) e nel successivo regolamento di esecuzione approvato con il R. D. n. 322 del 26 febbraio 1928.

Gli usi civici, nella definizione normativa, sono quindi i diritti d'uso che spettano a coloro che compongono una determinata collettività e tale uso si manifesta in attività relative al godimento di un determinato bene quale: godere del pascolo, fare legna usare dei prodotti del bosco, seminare i terreni, ecc.

Il legislatore (art.11) ha distinto, per ciò che concerne i terreni facenti parte dei demani pubblici, tra terreni utilizzabili come bosco (**categoria A**) e terreni utilizzabili per la coltura agraria (**categoria B**). Detta distinzione, lungi dall'essere meramente descrittiva, e alla base di un differente regime di circolazione dei terreni suddetti in quanto, mentre per quelli **utilizzabili come bosco o pascolo non è prevista alcuna alienazione o cambio di destinazione senza preventiva autorizzazione ministeriale (ora regionale)**, viceversa i terreni utilizzabili per la coltura sono destinati ad essere di ripartiti mediante assegnazione (Cd. Quotizzazione dei terreni demaniali).

L'art. 12, comma 2, L. 1766/1927 stabilisce che le terre collettive continuano ad essere soggetta ad un **regime di indisponibilità di destinazione vincolate alle primarie esigenze della comunità**, salvo casi particolari e specifici. Pertanto, i terreni su cui insistono usi civici sono sottoposti a vincolo di indisponibilità, di inalienabilità e di destinazione (*cfr. ex multis Cass.Civ., sez III, 3.2.2004, n. 1940; sex. V, n. 11993 dell'8.8.2003*).

Alla luce delle disposizioni normative dell'orientamento giurisprudenziale costante si può pertanto affermare che fino a quando non avvenga l'assegnazione a categoria il bene assolutamente incommerciabile. A seguito della suddetta assegnazione, invece, qualora

l'immobile rientra nella categoria A (boschi e pascoli), **esso sarà destinato per sempre ad essere di proprietà pubblica**; l'unica ipotesi di commerciabilità pertanto sarà circoscritta al caso di compravendita **per esigenze di pubblico interesse, opportunamente adottata dal Comune ed approvata dalla Regione**. Viceversa l'assegnazione del terreno a categoria B (coltura agraria) comporterà il diritto di enfiteusi a favore del singolo il che comporta che potranno essere compiuti atti unilaterali di disposizione della proprietà, siano essi di natura privatistica che di natura espropriativa, soltanto dopo l'affrancazione del canone enfiteutico.

L'art. 1 della legge n. 431/85 (Legge Galasso), sottopone a vincolo paesistico tutti i terreni di uso civico; vincolo ribadito dal D.lgs 490/1999 e, successivamente, dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dell'ambiente), modificato con i D.D.LL. gs 24 maggio 2006 n. 156 e 157, il quale ultimo, all'articolo 142 lett h) indica *"di interesse paesaggistico"* e come tale sottoposti alla disciplina del vincolo *"le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici"*.

La pratica, largamente diffusa in Regione Campania, di autorizzare la realizzazione di opere su demanio civico o a demandare, come nel caso segnalato, **in modo del tutto improprio e surreale** la valutazione di appartenenza eventuale al Demanio civico dei terreni investiti dalle opere di progetto al soggetto Proponente appare un esercizio puerile di deresponsabilizzazione rispetto ai compiti istituzionali propri dei Dirigenti che si presume assumano, sulla propria carica, gli oneri ad essi derivanti non solo da precise disposizioni normative ma anche e soprattutto dai specifici obblighi delegati alla Regione.

La Regione, infatti, con la L. 17.03.1981, n.11 recante norme in materia di usi civici ha provveduto ad emanare norme di dettaglio in seguito al trasferimento delle competenze di cui i citati D.P.R. n. 15.01.1972, n. 11, e 24.07.1977, n. 616. *"...Oggetto di tale normativa sono i numerosi istituti giuridici, di cui infra, concernenti le arie interessate, che con i 350.000 (Trecentocinquantamila) ettari di terre collettive, circa il 30% della Regione, rappresentano una risorsa vitale che per una pianificazione territoriale volta a soddisfare esigenze di pubblica utilità per i 540 comuni della Regione Campania. Il Servizio Amministrativo Usi Ccivici a competenza in materia di:*

• a) **Rilascio delle certificazioni, attestanti il gravame dell'uso civico.** *Dette certificazioni richiedono la consultazione dei decreti di assegnazione a categoria, facenti parte degli atti che restano al Commissario alla Liquidazione degli Usi Civici, e dei provvedimenti di quotizzazione, di affrancazione, di legittimazione, di mutamento di sdemanializzazione per successiva alienazione.."*

(Fonte: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/foreste/usicivici.html>)

E' un dato risaputo, tra l'altro rilevabile nel sito istituzionale della Regione Campania, che in provincia di Avellino e, in particolare in Alta Irpinia, i terreni ancora gravati da uso civico assommano a circa il 40% dell'estensione complessiva dell'intera area. Ciò detto, appare del tutto evidente che i Dirigenti regionali preposti all'adozione di provvedimenti autorizzativi di impianti che hanno impatto enorme sul territorio, sull'ambiente e sul paesaggio, hanno l'obbligo non solo legale ma anche morale del rispetto di norme e regolamenti statali e regionali che sono stati emanati a tutela del territorio senza nessuna possibilità di deroga e/o delega a terzi.

Va pertanto infine segnalato quanto il territorio dell'Alta Irpinia sia stato violentato e soggiogato alla logica speculativa degli imprenditori del settore con la realizzazione di

marco impianti eolici aventi aerogeneratori di altezza equiparabile a quella dei grattacieli dello sky-line di New York, situazione questa nota alla Regione Campania attesa che la DGR 533/2016 ha stabilito criteri (annullati dalla giurisprudenza di merito), per la individuazione di comuni saturi.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato si chiede di sapere:

se il Presidente della giunta regionale e l'Assessore all'agricoltura sono a conoscenza di tale situazione e cosa intendono fare, nel rispetto della loro prerogative e competenze, per ripristinare e far rispettare regione Campania le vigenti leggi e norme italiane comunitarie a tutela dell'ambiente del territorio.

Il Consigliere Regionale
Livio Petitto

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Livio Petitto', written over a faint, stylized outline of a map of the Campania region.